

DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2022
196/2022/R/GAS

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICHE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER
IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PRESENTATA DALLA SOCIETÀ
IRETI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1202^a riunione del 3 maggio 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione 159/08), il relativo Allegato A, recante la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG 2009-2012), nonché la relativa Relazione di analisi di impatto della regolazione (di seguito: Relazione AIR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 191/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 450/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 328/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014), nonché il suo Allegato A, recante la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 633/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 90/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 145/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, 288/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 149/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 149/2018);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 209/2018/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2018, 98/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 107/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 107/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2021, 117/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 155/2022/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazioni del 23 dicembre 2013 (prot. Autorità 228 del 7 gennaio 2014), del 23 giugno 2014 (prot. Autorità 17821 del 26 giugno 2014) e del 30 luglio 2015 (prot. Autorità 23023 del 3 agosto 2015), la società Iren S.p.A. (oggi: Ireti S.p.A., di seguito: Ireti) ha presentato istanza di riconoscimento dei costi di realizzazione degli allacciamenti relativi al periodo 1974-1997;
- con comunicazione del 25 luglio 2016 (prot. Autorità 21171), il responsabile del procedimento ha anticipato alla società di ritenere non meritevole di accoglimento la predetta istanza, evidenziando che i suddetti costi, non essendo stati capitalizzati, ma spesati in ogni esercizio, non potevano trovare riconoscimento ai fini tariffari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 della RTDG 2009-2012;
- con successiva comunicazione del 10 novembre 2016 (prot. Autorità 33549 del 16 novembre 2016), Ireti ha trasmesso ulteriore documentazione in relazione all’istanza di riconoscimento richiamata, a fronte della quale l’Autorità, con la deliberazione 149/2018, ha disposto un ulteriore supplemento di istruttoria;
- nell’ambito del predetto supplemento, che si è articolato anche in alcuni incontri con la società (in data 6 marzo 2019), sono stati acquisiti ulteriori documenti, tra i quali una nota trasmessa il 4 aprile 2019;
- dagli elementi in tal modo acquisiti, è stato possibile chiarire meglio e meglio puntualizzare le richieste di Ireti, di tutela delle proprie esigenze sottese alla richiesta di riconoscimento del valore degli investimenti realizzati per gli allacciamenti del gas naturale nel periodo 1974-1997; in estrema sintesi, la società lamenta un presunto effetto depressivo sulla RAB della rete conseguente alla mancata correlazione tra costi di investimento e contributi di allacciamento relativi al periodo 1974-1997; tale effetto, in particolare, si sarebbe realizzato in quanto, a dire della società:
 - fino all’esercizio 1997, Ireti (allora impresa municipalizzata), inseriva nel conto economico i proventi (contributi) di allacciamenti e iscriveva, tra i costi operativi, gli oneri di allacciamento sostenuti, non procedendo alla loro capitalizzazione;
 - dal 1998, la società ha adottato una differente modalità di contabilizzazione dei costi di allacciamento, che, in virtù della loro utilità pluriennale, sono stati capitalizzati; la società ha adottato quindi il nuovo trattamento contabile a

- partire dal 1998, mantenendo però la continuità di rappresentazione in bilancio per quanto contabilizzato fino al 1997;
- la regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale adottata dall’Autorità per il c.d. terzo periodo di regolazione (RTDG 2009-2012) aveva previsto:
 - a) da un lato, che, ai fini della determinazione del capitale investito, fossero presi in considerazione i soli costi capitalizzati (che trovassero riscontro nelle fonti contabili obbligatorie); quindi, con riferimento ai costi di investimento per gli allacciamenti, sono stati considerati solo quelli capitalizzati a partire dal 2008;
 - b) dall’altro lato, tuttavia, che i contributi privati percepiti dal 1974 al 1997 dovessero essere portati in riduzione della RAB a prescindere dal criterio di contabilizzazione adottato dalla singola impresa;
 - secondo Ireti, pertanto, il differente trattamento previsto dalla RTDG 2009-2012, di cui alle precedenti lettere a) e b), avrebbe determinato una situazione contraddittoria tra il mancato riconoscimento dei costi degli allacciamenti e il trattamento riservato ai contributi privati in relazione ai medesimi allacciamento; ciò che, sempre a dire della società, si sarebbe tradotto in un impatto negativo (pari a circa euro 34.700.000) sul capitale investito netto riconosciuto per la distribuzione (CIN);
 - sempre secondo Ireti, pertanto, al fine di colmare tale simmetrica rilevanza attribuita dalla regolazione tariffaria ai costi e ai ricavi relativi agli investimenti nel periodo considerato (1974-1997), e superare ciò che, a dire della società, costituirebbe un’lesione – da parte della medesima regolazione tariffaria – del principio del *full cost recovery*, nel 2015, Ireti, invocando il principio contabile OIC 29, ha *“provveduto ad applicare retroattivamente il principio di capitalizzazione dei costi degli allacciamenti gas”*; a tal fine, *“è stato rilevato tra le immobilizzazioni materiali una posta avente valore lordo pari 24,4 €mil, pari all’entità degli allacciamenti realizzati fino al 1997. Poiché il fondo di ammortamento è risultato essere analogo al cespite, tale operazione non ha determinato effetti a livelli di patrimonio netto”*;
 - a dire di Ireti, una tale operazione avrebbe consentito *“di giungere alla completa coerenza nel tempo dei criteri di trattamento dei costi di allacciamento”*, nonché *“di superare la distorsione, sopra indicata, circa il trattamento ai fini tariffari dei contributi nei casi in cui i costi di allacciamento non fossero stati capitalizzati”*, procedendo a dare una diversa rappresentazione nel proprio bilancio d’esercizio;
 - conseguentemente, a precisazione dell’originaria istanza, la richiesta di Ireti è quella di ottenere, in revisione sin dalle tariffe relative all’anno 2009, il riconoscimento delle poste che emergono dal bilancio 2015, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato principio contabile;
 - con nota in data 24 gennaio 2022 (prot. Autorità 3147), il responsabile del procedimento ha comunicato nuove risultanze del supplemento istruttorio disposto dalla deliberazione 149/2018, con cui, per una serie di articolate ragioni, prospettava il rigetto dell’istanza di Ireti;

- dopo tale comunicazione, la società non ha presentato ulteriori memorie ai fini dell'istruttoria, né ha chiesto di essere sentita in audizione finale.

CONSIDERATO CHE:

- in accordo con quanto indicato dal responsabile del procedimento nella comunicazione del 24 gennaio 2022, non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza presentata da Ireti; ciò per la concomitanza di differenti ordini di ragioni, ciascuno di per sé sufficiente a rigettare l'istanza medesima;
- in primo luogo, occorre ricordare che il lamentato trattamento differenziale riservato, ai fini tariffari, ai costi e ai ricavi relativi agli allacciamenti del gas è un effetto che discende direttamente dalla RTDG 2009-2012, noto all'Autorità e da questa valutato, tanto da essere stato anche oggetto di un apposito chiarimento pubblicato sul proprio sito internet (nelle c.d. FAQ alla RTDG 2009-2012);
- infatti, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito netto, da un lato, i costi di allacciamento sono riconosciuti, appunto, solo nella misura in cui erano stati capitalizzati alla data del 31 dicembre 2006 (cfr. articoli 10, 11, 12 e 4, lett. d), della RTDG 2009-2012); dall'altro lato, i contributi di allacciamento "percepiti sino al 1999" sono portati in detrazione anche se non contabilizzati (cfr. articolo 16, comma 16.3, della RTDG 2009-2012, nelle cui forme di calcolo espressamente di legge che "[s]i considerano i contributi privati comunque percepiti fino all'anno 1999 e solamente i contributi capitalizzati a partire dall'anno 2000");
- un tale trattamento differenziale, oltre a essere quindi noto all'Autorità (e anche alle imprese), non è neppure privo di ragione, che è stata chiarita nella Relazione AIR alla deliberazione 159/08 (cfr. §§ 21.62-21.71), in cui, per quanto qui rileva, si precisa che "[l]e scelte relativamente ai contributi e alle relative quote di degrado da considerare sono state effettuate in modo da riflettere il trattamento che i medesimi contributi hanno avuto nel passato ai fini regolatori. La ricostruzione è stata effettuata tenendo conto dei diversi regimi fiscali e dei criteri di contabilizzazione indicati nei principi contabili nazionali";
- al riguardo, assume rilievo il fatto che la scelta dell'operatore di inserire i costi di allacciamento nel conto economico, ovvero di capitalizzarli non è neutrale dal punto di vista fiscale, in quanto, nel primo caso, l'impresa percepisce sgravi e, quindi, benefici economici che, invece, nel secondo caso non consegue; pertanto, il differente trattamento dei costi e ricavi in tema di allacciamento riconosciuto dalla regolazione tariffaria, con riferimento agli anni anteriori al 1999, costituisce l'esito di una valutazione, compiuta dall'Autorità, rispetto ai benefici mediamente conseguiti dalle imprese alla luce sia dei regimi fiscali pro tempore vigente, sia della stessa disciplina tariffaria applicabile (disciplina definita, all'epoca, dal Comitato interministeriale dei prezzi – di seguito: Cip);
- alla luce di quanto sopra considerato, pertanto, risulta inconferente quanto sostenuto da Ireti, secondo cui "la mancata correlazione tra costi e ricavi genera un risultato distorto in quanto determina il 'togliere qualcosa' (contributi privati 1974-1997 per allacciamenti) da un 'contenitore che non lo contiene' (CIN impianti e condotte"; in

realtà, come può osservarsi da quanto sopra, la regolazione “toglie” i contributi percepiti da ulteriori benefici conseguiti dalla stessa impresa, sia a livello fiscale sia rispetto alla disciplina tariffaria del Cip, in conseguenza della scelta di non capitalizzare i costi di allacciamento;

- conseguentemente, l’istanza presentata da Ireti non può essere accolta, in quanto volta a contrastare il prodursi di un effetto espressamente previsto e voluto dalla regolazione dell’Autorità all’epoca vigente; effetto che, inoltre, come emerge da quanto sopra descritto, non si pone affatto in contrasto col principio del *full cost recovery*;
- in secondo luogo, oltre a quanto sopra considerato (nei precedenti sette punti), assume anche un rilievo, altrettanto decisivo, il fatto che Ireti pretende di far valere, con riferimento alla determinazione tariffaria per l’anno 2009, un’operazione compiuta sul bilancio 2015 (operazione, consistente, come visto, nella capitalizzazione retroattiva dei costi relativi agli allacciamenti nel periodo 1974-1997);
- una pretesa siffatta, infatti, si pone in contrasto col generale principio tariffario (ricordato anche in recenti pronunce del giudice amministrativo) secondo cui, al fine delle determinazioni delle tariffe, assumono rilievo le sole registrazioni contabili che emergono dall’ultimo bilancio disponibile, relativo al periodo di tempo che la regolazione dell’Autorità individua ai fini della determinazione tariffaria, non potendo l’operatore individuare liberamente il bilancio da cui ricavare i dati ai fini tariffari;
- in altre parole, laddove vi siano state, nel tempo, delle modifiche del trattamento contabile di alcune poste patrimoniali, ai fini tariffari, si dovrà fare riferimento all’ultimo bilancio disponibile, ossia all’ultimo bilancio effettivamente disponibile rispetto al periodo di tempo considerato ai fini tariffari dalla regolazione dell’Autorità; tale scelta consente sia di garantire la certezza e la trasparenza delle determinazioni tariffarie, sia di non rimettere alla libera scelta dei soggetti regolati l’individuazione del bilancio da cui ricavare i dati ai fini tariffari, evitando comportamenti opportunistici e generando una parità di trattamento tra operatori;
- del resto, occorre ricordare anche, in termini più generali, che le previsioni regolatorie vanno tenute distinte dinanzi alla previsione fiscale e di contabilità, poiché quest’ultima riguarda un ambito normativo diverso che persegue finalità anche eterogenee, rispetto a quella in tema di regolazione tariffaria teso – anche – alla tutela dei diritti dell’utenza e non esclusivamente alla necessità di consentire la remunerazione nel caso specifico;
- nel caso di specie, per le tariffe dell’anno 2009 – anno rispetto al quale Ireti chiede la rettifica della determinazione dell’Autorità – la fonte contabile di riferimento è, secondo la regolazione tariffaria dell’Autorità, il bilancio 2006 e non il bilancio 2015; conseguentemente, anche per tale ragione, l’istanza presentata di Ireti non può essere accolta;
- da ultimo, per mera completezza, si evidenzia anche che la stessa operazione contabile compiuta nell’ambito del bilancio 2015 da Ireti, diversamente da quanto da essa affermato, non risulta coerente coi principi contabili dalla stessa invocati; in

particolare, l'operazione contabile compiuta evidenzia l'assenza di effetti sul valore delle immobilizzazioni (voce Impianti) e del patrimonio netto, sebbene l'aliquota di ammortamento delle immobilizzazioni appartenenti alla categoria "Impianti di derivazione (allacciamenti)" sia pari al 2,5% (40 anni): per tali anni dovrebbero essere pertanto presenti immobilizzazioni con un valore netto residuo positivo;

- al riguardo, si rammenta anche che il paragrafo 15 del principio contabile 29 dell'OIC, invocato da Ireti, prevede che: “[u]n cambiamento di principio contabile è ammesso solo se; è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o è adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili)”; rispetto al caso di specie, trovandosi di fronte a un cambiamento volontario di principi contabili, non appare tuttavia evidente la miglioria apportata con la rappresentazione contabile del bilancio 2015, atteso che l'effetto netto dell'operazione, come evidenziato sopra, è pari a zero sia sul valore delle immobilizzazioni (voce Impianti) sia sul patrimonio netto.

RITENUTO CHE:

- sia necessario rigettare l'istanza di Ireti

DELIBERA

1. di rigettare, per le ragioni di cui in motivazione, l'istanza di riconoscimento presentata dalla società Ireti S.p.A.;
2. di notificare il presente provvedimento alla società di cui al punto 1 e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini